Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 gennaio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 2 del 3 gennaio 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1349.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Como, Cremona e Milano e dalle imprese del legno compensato della provincia di Pavia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. 1350.

Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche delle provincie di Brescia e Sondrio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1351.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Udine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1352.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1961, n. 1346.

Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, già modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è estesa alla imposta sulle società ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.

L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario è aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta.

L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sulla imposta sul reddito agrario, nonchè sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano sui tributi esigibili dal 1° gennaio 1961, ancorchè riferentesi a periodi d'imposta anteriori alla data medesima. Le stesse disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie e sull'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario.

Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1° gennaio 1962.

Art. 3.

Per la riscossione della addizionale o dell'aumento della addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati già iscritti a ruolo o versati alle tesorerie provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in tre rate bimestrali uguali.

Art. 4.

Il maggior provento, derivante dall'applicazione della presente legge, è riservato all'Erario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1347.

Agevolazioni tributarie a favore della Società « Finanziaria Cantieri Navali-Fincantieri ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli atti e contratti stipulati per la esecuzione delle operazioni finanziarie demandate alla Società « Finanziaria Cantieri Navali-Fincantieri », con sede in Roma, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro ed ipotecarie nella misura di lire 2.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1348.

Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il corso valutativo per i tenenti colonnelli ed il corso superiore d'istituto per i capitani della Guardia di finanza, previsti, ai fini dell'avanzamento, dalla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, non sono richiesti per la valutazione degli ufficiali che rivestivano i gradi suddetti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1961.

Determinazione delle caratteristiche tecniche di una speciale carta bollata e di speciali marche per gli atti giudiziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1957, registro n. 22 Finanze, foglio n. 305 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 7 settembre 1957, concernente la determinazione del nuovo tipo di carta filigranata per la stampa delle marche da bollo;

Riconosciuta la necessità di istituire una speciale carta bollata e speciali marche per atti giudiziari;

Considerato che occorre determinare la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi di detti valori bollati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una speciale carta bollata per atti giudiziari nei valori:

da lire 100 (cento);

da lire 200 (duecento);

da lire 300 (trecento);

da lire 400 (quattrocento).

La detta carta bollata è costituita da un foglio di carta filigranata, del formato di mm. 307 x 425 che, piegato, forma quattro facciate del formato di millimetri 212,5 x 307.

La filigrana, impressa al centro del foglio, è costituita dallo stemma della Repubblica Italiana in chiaro scuro e dalla dicitura in chiaro scuro « REPUBBLICA ITALIANA »; sul lato sinistro del foglio vi è l'indicazione dell'anno solare di fabbricazione e sul lato destro la sigla della cartiera fabbricante « I.P.S. ».

La carta è rigata con 25 linee disposte orizzontalmente alla distanza di mm. 10 una dall'altra e con due finche per ogni facciata del foglio piegato disposte alla distanza di 1/8 a sinistra (mm. 26,5) e 1/4 a destra (mm. 53). Nella prima facciata la carta bollata porta impresso in alto del foglio, l'impronta del bollo costituito da un tondo di mm. 31 di diametro con doppio filetto, che racchiude al centro il simbolo stilizzato della bilancia in equilibrio, al sommo la leggenda « ATTI GIUDIZIARI », in carattere romano, in basso il valore.

Le impronte del bollo si presentano tra le due finche rispettivamente in queste posizioni:

L. 100 a 5 mm. dalla finca di sinistra e a 6 mm. dal primo rigo;

L. 200 a 36 mm. dalla finca di sinistra e a 6 mm. dal primo rigo;

L. 300 a 67 mm. dalla finca di sinistra e a 5 mm. dal primo rigo;

L. 400 a 98 mm. dalla finca di sinistra e a 6 mm. dal primo rigo.

Le impronte del bollo sono stampate tipograficamente in colore nero.

Art. 2.

Sono istituite le speciali marche da bollo per atti giudiziari del valore di:

lire 40 (quaranta);
lire 60 (sessanta);
lire 80 (ottanta);
lire 100 (cento);
lire 200 (duecento);
lire 300 (trecento);
lire 400 (quattrocento);
lire 500 (cinquecento);
lire 1.500 (millecinquecento);
lire 2.000 (duemila);
lire 3.000 (tremila);
lire 5.000 (cinquemila).

Le marche da L. 40, 60, 80, 100, 200, 300, 400 e 500 sono stampate su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 20 x 24 e nel formato stampa di mm. 17 x 21. La dentellatura è costituita da 14 dentelli su due centimetri. La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. I valori da L. 60, 80, 100, 200, 300, 400 e 500 sono stampati in calcografia; quello da L. 40 è stampato in rotocalco. La vignetta, che si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione con un filetto di chiusura, consta del simbolo della bilancia che spicca sopra un fondo che degrada dallo scuro al chiaro verso il centro, di una larga fascia chiara su tre lati della marca nella quale è impressa la dizione « MARCHE PER ATTI GIUDIZIARI » in carattere bastone scuro, di una base scura dalla quale emerge il valore di ogni marca preceduto dalla parola « LIRE » in carattere bastone chiaro.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 40: rosso veneziano;
L. 60: verde smeraldo;
L. 80: rosso carminio pallido;
L. 100: verde grigio;
L. 200: bleu oltremare grigio;
L. 300: rosso vinaccia;
L. 400: viola malva;
L. 500: bruno grigio.

Le marche da L. 1.500, 2.000, 3.000 e 5.000 sono stampate su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 30 x 48 e nel formato stampa di mm. 26 x 44,5. La dentellatura è costituita da 14 dentelli su due centimetri. La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. Le marche sono stampate in calcografia. La vignetta, che si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione, con un contorno scuro, consta di un pannello centrale nella cui parte alta è posto il simbolo della bilancia, al centro la dizione: « MARCHE PER ATTI GIUDIZIARI » in carattere romano contornato in chiaro, in basso la doppia dizione del valore numerico della marca preceduto dalla parola « LIRE » e dello stesso valore in lettere posto tra parentesi in carattere bastone; il tutto sopra un fondo che degrada dallo scuro al chiaro verso l'alto. Il pannello è circoscritto su tre lati da una cornice realizzata con un motivo bianco-linea ripetuto, alla base di una formella rettangolare destinata a ricevere la serie e la numerazione.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 1.500: verde vescica;
L. 2.000: rosso violaceo;
L. 3.000: bruno;
L. 5.000: vermiglione scuro.

Le serie e il numero sono stampati tipograficamente in nero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1961
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 355. — BENNATI

(23)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1961.

Trasferimento di debiti dall'Ente economico della zootecnia, in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio 1957 con i quali l'Ente economico della pastorizia e l'Ente economico della zootecnia sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Ente economico della zootecnia è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1. Cooperativa produttori latte di Castelmaggiore (Bologna): rapporto obbligatorio, atto di citazione 19 giugno 1956, Tribunale di Bologna	L.	700.000
2. Cooperativa piccoli e medi produttori agricoli di Malalbergo - S.r.l., corrente in Altedo (Bologna): rapporto obbligatorio, atto di citazione 22 agosto 1957, Tribunale di Bologna	»	150.000
3. Gruppo produttori e raccolta latte di Galliera (Bologna): rapporto obbligatorio, atto di citazione 24 agosto 1957, Tribunale di Bologna . . .	»	550.000
4. Gruppo raccolta latte di Castenaso (Bologna): rapporto obbligatorio, atto di citazione 24 agosto 1957, Tribunale di Bologna	»	2.800.000
5. Cooperativa tra produttori latte di Granarolo Emilia - S.r.l. (Bologna): rapporto obbligatorio, atto di citazione 24 agosto 1957, Tribunale di Bologna	»	2.150.000
6. Cooperativa comunale agricola di Casalecchio di Reno (Bologna): rapporto obbligatorio, atto di citazione 24 agosto 1957, Tribunale di Bologna	»	470.000
7. Cooperativa di consumo del popolo di Argelato - S.r.l. (Bologna): rapporto obbligatorio, atto di citazione 24 agosto 1957, Tribunale di Bologna	»	1.100.000

8. Palloni Ferruccio - Roma: rapporto di lavoro, atto di citazione 23 agosto 1957, Tribunale di Roma	L.	1.500.000
9. Perdieri Enrico - Lovoleto di Granarolo Emilia (Bologna): rapporto obbligatorio, decreto ingiuntivo 25 luglio 1959, Tribunale di Bologna	»	400.000
10. Pinardi Benigno - Bologna: rapporto obbligatorio	»	100.693
11. Pinardi Ottavio - Bologna: rapporto obbligatorio	»	168.476
12. dott. Guido Derelitto - Vicenza: compenso prestazioni varie, incarico 10 giugno 1957 n. 01715	»	920.000
Totale . .	L.	11.009.169

Atteso che l'Ente economico della zootecnia ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione dell'Ente economico della zootecnia in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 11.009.169 (lire undicimilioninovemilacentosessantanove) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia in liquidazione.

Roma, addì 20 novembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(8672)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1961.

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1957;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 giugno 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 16, 18, 42, 43, 44 e 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, in conformità dei rispettivi testi qui uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

Nuovo testo integrale degli articoli dello statuto modificati in base alla delibera del Consiglio di amministrazione 25 ottobre 1961, n. 53.

Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza, o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad altro componente del Consiglio o al direttore generale od in sua assenza al vice direttore generale alcune delle proprie attribuzioni, precisandone, caso per caso, i limiti e la durata.

Art. 18.

Il direttore generale:

a) assiste, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale, le proprie dichiarazioni di voto, e fa parte, con voto deliberativo, del Comitato e delle Commissioni consultive di cui al n. 7 dell'art. 10;

b) istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi;

c) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni — compresi quelli relativi ai prelievi sulle anticipazioni debitamente costituite presso l'Istituto di emissione —, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed in genere tutti gli atti e documenti relativi all'ordinaria amministrazione;

d) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente;

e) è a capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale;

f) esprime il proprio parere su tutti i provvedimenti da sottoporre, a norma dell'art. 16, alle decisioni del presidente nei casi improrogabili di assoluta urgenza;

g) può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare la firma abbinata o disgiunta a dirigenti, funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire;

h) predisporre il bilancio di ogni esercizio da sottoporre alla approvazione del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova della sua assenza o del suo impedimento.

Art. 42.

La Cassa accetta depositi in conto corrente, con le modalità e condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione e dal regolamento e con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 43.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni o con disposizioni per corrispondenza.

Per quanto riguarda la misura della somma rimborsabile a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori, si osservano le norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può, peraltro, autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando, però, per l'addebitamento, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente e i conti correnti di corrispondenza, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Art. 44.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro, di cedole, dei titoli di cui alla lettera *a*), nonchè nello sconto dei titoli stessi estratti e rimborsabili a scadenza fissa;

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui e conti correnti garantiti da ipoteche, da privilegio su cose mobili scritte nei pubblici registri, o da pegno di crediti assistiti da garanzie ipotecarie;

f) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da semplici chirografi, con le modalità e limitazioni di cui all'art. 47;

g) in operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni.

La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di fedi di deposito (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, di cui la Cassa di risparmio è partecipante; con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 47.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Parimenti le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografica del correntista, dalla fidejussione di altra persona di notoria solvibilità.

Eccezionalmente la Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma e apertura di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, con il limite massimo di L. 18.000.000 (lire diciotto milioni) per ciascun nominativo, salvo deroga da richiedersi, per i singoli casi eccezionali, ai superiori Organi di vigilanza. La somma complessiva impiegata in operazioni del genere non potrà eccedere il sei per cento dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e patrimonio).

La Cassa può inoltre concedere operazioni cambiarie con una sola firma, senza le limitazioni indicate al comma precedente:

a) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da altro diritto reale o da cessione di crediti verso pubbliche Amministrazioni regolarmente costituite e notificate all'Amministrazione debitrice;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario o di cambiali-tratte garantite da cessione di credito derivante da forniture a termini di legge.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai sei mesi; quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

E' in facoltà degli Organi della Cassa di concedere rinnovi nei limiti di loro spettanza, previa decurtazione, ed, eccezionalmente, senza decurtazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni; in via di eccezione potrà essere consentita la proroga per altri due anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe da richiedersi, caso per caso, all'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite stesso, si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Cassa di risparmio di Modena

Il Presidente

Il Direttore generale

(8326)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Pino Lago Maggiore (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 febbraio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Pino Lago Maggiore;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago e dell'opposta sponda piemontese;

Decreta:

La zona costiera del lago Maggiore, sita nel territorio del comune di Pino Lago Maggiore (Varese), così delimitata: dal confine con il comune di Tranzano fino all'abitato di Zenna la zona è compresa tra la sponda del lago e la striscia che segue la curva di livello a quota 300 a monte della strada ferrata; dell'abitato di Zenna fino al confine Svizzero la zona è compresa tra la sponda del lago e la strada ferrata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Pino Lago Maggiore provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Seduta del 16 febbraio 1960

(*Omissis*).

Completamento del vincolo sulla sponda lombarda del lago Maggiore nei comuni di Luino, Maccagno, Tronzano, e Pino Lago Maggiore.

E' assente, pur essendo stato regolarmente invitato con lettera raccomandata il sindaco di Tronzano lago Maggiore.

Il sindaco di Luino fa presente che nella zona in esame esiste il vincolo del piano territoriale per mt. 80 a monte ed a valle dell'asse stradale della provinciale Luino-confine di Zenna. Osserva inoltre che a lato della strada, a, monte, corre la linea delle Ferrovie dello Stato Luino-Bellinzona, per cui esprime parere che il vincolo di legge dovrebbe riguardare la striscia del territorio a valle della predetta linea ferroviaria.

LA COMMISSIONE

sentiti i rappresentanti dei Comuni interessati,

fatto presente che il vincolo non comporta la proibizione di costruire, ma solo l'obbligo di presentare alla Soprintendenza i progetti delle opere che si vogliono eseguire.

riconosciuto che la zona in discussione è ricca di parchi e giardini della tipica flora locale, rododendri, cedri di Libano, conifere che circondano ville signorili formando un quadro di notevole interesse pubblico visibile dai lago in una successione di inquadrature altamente suggestive.

Inoltre la zona offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampio panorama del lago Maggiore e dell'opposta sponda piemontese,

delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla sponda del lago Maggiore nei comuni di Luino, Maccagno, Tronzano e Pino Lago Maggiore nel modo che segue:

nei comuni di Luino e Maccagno la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 100 metri a monte della ferrovia; da Maccagno proseguendo fino allo sbocco della galleria ferroviaria nel tratto di Maccagno inferiore, la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 300 metri a monte della ferrovia. Dallo sbocco della galleria fino all'imbocco della successiva, nel territorio di Maccagno superiore la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 300 metri a monte della strada ferrata.

Dall'ingresso della galleria, dopo Maccagno superiore, la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 100 metri a monte della strada ferrata.

Dal confine del comune di Maccagno sino alla punta della Lanterna, la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 100 metri a monte della strada ferrata.

Dalla punta della Lanterna attraversando i comuni di Tronzano, Pino Lago Maggiore, fino all'abitato di Zenna la zona compresa fra la sponda del lago e la striscia che segue la curva di livello a quota 300 a monte della strada ferrata.

Dall'abitato di Zenna fino al confine Svizzero la zona compresa tra la sponda del lago e la strada ferrata.

(*Omissis*).

(8396)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Maiori (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 5 settembre 1957 e del 19 febbraio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Maiori (Salerno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Maiori;

Vista la delibera del Consiglio comunale di Maiori, con la quale viene prodotta opposizione contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintenednza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con la sua posizione dominante, con le sue pittoresche borgate ric-

che di vegetazione arborea e floreale e con le sue case digradanti fino al mare, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visione della pianura di Paestum e del grande arco del golfo di Salerno;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Maiori (Salerno), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di Maiori provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale numero 18 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 12,30, nella sede della Provincia, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno

Imposizione vincolo d'insieme sull'intero territorio del comune di Maiori.

Il presidente, constatata la validità dell'adunanza, invita la Commissione a pronunciarsi sui singoli oggetti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

3) per quanto riguarda l'estensione del vincolo d'insieme a tutto il territorio comunale di Maiori, la Commissione, prendendo conoscenza del parere contrario espresso dal sindaco sig. Franco Ulderigo Forcellino nella propria lettera in data 19 febbraio con la quale comunica anche di non poter intervenire alla riunione per precedenti impegni, all'unanimità delibera che sia esteso il vincolo d'insieme, di cui all'art. 1 (commi terzo e quarto) della legge 29 giugno 1939, n. 1497 a tutto il territorio comunale di Maiori, perchè costituente un complesso di immobili aventi valore estetico e paesistico, aperti da ogni parte alla vista e al godimento del pubblico.

(*Omissis*).

Alle ore 13.45 si scioglie la seduta, redigendo il presente verbale.

Il presidente: S. VISCO

Il segretario: V. PANEBIANCO

Stralcio verbale n. XIII

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 11, nella sede della Provincia si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Salerno.

(*Omissis*)

Ordine del giorno

MAIORI: Estensione del vincolo d'insieme a tutto il territorio comunale.

(*Omissis*).

Il soprintendente, architetto Riccardo Pacini, richiama l'attenzione dei convenuti sulla opportunità di estendere a tutto il territorio comunale di Maiori il vincolo che, con decreto ministeriale 16 luglio 1952, fu imposto soltanto sugli immobili a valle della Strada statale della Costiera Amalfitana, nel tratto che va da Cetara a Minori e siti nell'ambito del comune di Maiori.

Tale provvedimento è suggerito dalla necessità di salvaguardare alcune delle più suggestive zone della Costiera Amalfitana, che sono infatti comprese nel territorio del comune di Maiori e dove già il dilagare di nuove costruzioni, in questi ultimi tempi (vedi caso De Martino Paolo per il quale si è dovuto chiedere l'intervento del Ministero ai sensi dell'art. 8 della legge 1497) specie dopo la recente rovinosa alluvione, minaccia di compromettere irrimediabilmente le particolari attrattive naturali e panoramiche di quella località, al cui richiamo si deve la singolare fortuna turistica del versante Amalfitano.

L'assessore delegato, geom. Capone, pur riconoscendo l'opportunità di estendere il vincolo d'insieme ad altre zone del territorio comunale di Maiori, prospetta di considerare se non convenga, almeno per il momento, limitare le zone da sottoporre a vincolo alla sola fascia costiera del territorio, escludendo per ora le zone all'interno del territorio comunale, tenuto conto delle possibilità che tali zone offrono allo sviluppo industriale del Comune.

Il soprintendente, dopo aver riaffermato che l'invocato provvedimento di tutela non esclude la possibilità della rimessa in valore di dette zone anche dal punto di vista industriale, prospetta come, anzi proprio con l'imposizione del vincolo sarà meglio possibile salvaguardare le notevoli caratteristiche panoramiche e paesistiche anche delle suindicate zone interne, tanto più che esse saranno, nel prossimo avvenire, esposte ancora a un più vivo richiamo turistico con lo imminente completamento dei lavori per la costruzione di due nuove arterie stradali che, partendo dal valico di Chiunzi, collegheranno dette zone con Ravello e la costa di Amalfi.

La Commissione, dopo esauriente discussione, all'unanimità, riconoscendo la necessità di estendere il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, comma quarto) delibera di sottoporre senz'altro al vincolo d'insieme tutti gli immobili del territorio comunale di Maiori compresi nei fogli di mappa 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, rinviando, su proposta dell'assessore delegato geom. Capone, ad altra riunione della Commissione, previo sopraluogo, la delimitazione delle altre zone del territorio comunale stesso da sottoporre a vincolo, comprese nei fogli di mappa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11.

(*Omissis*).

Alle ore 14,30 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: S. VISCO

Il segretario: V. PANEBIANCO

(8402)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1961.

Estensione della competenza del consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1949, con il quale il Consorzio interprovinciale per l'ortofrutticoltura di Napoli e Caserta venne trasformato in Consorzio fitosanitario obbligatorio, con il compito di provvedere alle operazioni di lotta contro le cocciniglie delle piante da frutto e per la durata di cinque anni;

Visti i propri decreti 24 maggio 1954, 14 dicembre 1955 e 10 dicembre 1960, con i quali è stata prorogata la durata del Consorzio anzidetto, fino al 31 dicembre 1965;

Vista la nota n. 1034 del 16 ottobre 1961, con la quale è stata richiesta l'estensione della competenza del Consorzio a tutte le altre lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Visto il parere favorevole espresso dall'Osservatorio per le malattie delle piante, sezione entomologia, di Portici, con la nota n. 785 del 6 novembre 1961;

Riconosciuta l'opportunità di accedere alla richiesta di cui trattasi;

Decreta:

La competenza del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta è estesa a tutte le operazioni di lotta fitosanitaria delle quali sia stata dichiarata l'obbligatorietà.

Roma, addì 11 dicembre 1961

Il Ministro: RUMOR

(8681)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1961.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Borgata Finocchio », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Società cooperativa « Borgata Finocchio », con sede in Roma, pronunciata — ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — dal Tribunale di Roma, in data 13 maggio 1961;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'Ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Borgata Finocchio », con sede in Roma, costituita in data 2 ottobre 1956 per rogito Gazzilli, repertorio n. 15677, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Cesare Sollecchia è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1961

Il Ministro: SULLO

(8668)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 336, l'Amministrazione comunale di Palazzo San Gervasio (Potenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8751)

Autorizzazione al comune di Villanova del Battista ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 305, l'Amministrazione comunale di Villanova del Battista (Avellino), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.332.750 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8752)

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 306, l'Amministrazione comunale di Zungoli (Avellino), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 643.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8753)

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 309, l'Amministrazione comunale di San Leucio del Sannio (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.061.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8754)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 317, l'Amministrazione comunale di San Gregorio Albanese (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8755)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 42, l'Amministrazione comunale di Giffoni Sei Casali viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8659)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 311, l'Amministrazione comunale di Francica (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8757)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 310, l'Amministrazione comunale di Grizzana (Bologna), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.908.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8756)

Autorizzazione al comune di San Mauro La Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 34, l'Amministrazione comunale di San Mauro La Bruca (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8653)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 23, l'Amministrazione comunale di Rutino (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.577.515 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8654)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 43, l'Amministrazione comunale di Minori (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.760.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8655)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 27, l'Amministrazione comunale di Castiglione dei Genovesi (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8661)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 31, l'Amministrazione comunale di Ispani (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.195.142 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8657)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 30, l'Amministrazione comunale di Giungano (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8658)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 25, l'Amministrazione comunale di Controne (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8660)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 29, l'Amministrazione comunale di Bellosguardo (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8662)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 32, l'Amministrazione comunale di Maiori (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8656)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,61	—	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	594,80	594,50	594,40	594,25	593,90	—	594,50	594,70	594,60	595 —
Fr. Sv.	143,72	143,69	143,72	143,685	143,70	—	143,675	143,75	143,72	143,70
Kr. D.	90,25	90,20	90,25	90,235	90,25	—	90,24	90,25	90,21	90,20
Kr. N.	87,12	87,10	87,10	87,09	87,20	—	87,07	87,10	87,11	87,10
Kr. Sv.	119,81	119,85	119,98	119,94	120 —	—	119,91	119,90	119,88	119,85
Fol.	172,34	172,37	172,30	172,27	172,25	—	172,33	172,30	172,35	172,35
Fr. B.	12,46	12,47	12,47	12,46875	12,465	—	12,4625	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,66	126,68	126,66	126,70	—	126,665	126,70	126,69	126,69
Lst.	1742,73	1743,30	1743,35	1743,375	1742,50	—	1743,30	1742,40	1742,25	1743,25
Dm. occ.	155,24	155,26	155,28	155,26	155,21	—	155,265	155,25	155,25	155,25
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,05	24,04	24 —	—	24,036	24,03	24,04	24,04
Escudo Port.	21,71	21,72	21,70	21,735	21,70	—	21,715	21,72	21,73	21,73

Media dei titoli del 2 gennaio 1962

Rendita 5 % 1935	ex 104,65
Redimibile 3,50 % 1934	ex 99,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	ex 86,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	ex 99,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	ex 98,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	ex 98,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	ex 98,525

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,375
1 Franco svizzero	143,68
1 Corona danese	90,237
1 Corona norvegese	87,08
1 Corona svedese	119,925
1 Fiorino olandese	172,30
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,662
1 Lira sterlina	1743,337
1 Marco germanico	155,262
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21,725

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° aprile 1964

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1962, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventitre serie (dalla 1ª/1964 alla 23ª/1964) dei buoni del Tesoro novennali 5% scadenti il 1° aprile 1964, emessi in base alle leggi 31 luglio 1954, n. 612, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto ministeriale 11 dicembre 1954.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 21 dicembre 1961

Il direttore generale: GRECO

(8736)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

L'elenco allegato al decreto ministeriale 7 novembre 1961, « Delimitazione dei territori collinari a rilevante depressione economica in applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 2 settembre 1961 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 28 novembre 1961, è rettificato come appresso, per quanto attiene alle Provincie specificatamente indicate:

Provincia di Savona:
Alassio (parte); Bergeggi; Noli, Savona (parte).

Provincia di Mantova:
dopo il comune di Cavriana aggiungere: (parte).

Provincia di Varese:
dopo il comune di Laveno Mombello aggiungere : (parte).

Provincia di Arezzo:
Capolona (parte); Castiglion Fibocchi (parte); Civitella Val di Chiana; Cortona (parte); Lucignano; Monterchi (parte); San Sepolcro (parte).

Provincia di Firenze:
Certaldo (parte); Figline Valdarno (parte); Gambassi; Greve (parte); Impruneta; Montaione; Montespertoli; Tavernelle Val di Pesa.

Provincia di Grosseto:
Campagnatico; Castiglion della Pescaia; Cinigiano (parte); Civitella Paganico; Follonica (parte); Gavorrano (parte); Isola del Giglio; Magliano Toscana; Orbetello (parte); Pitigliano (parte); Roccastrada (parte); Scansano.

Provincia di Livorno:
Bibbona (parte); Capoliveri; Capraia Isola; Colle Salvetti (parte); Piombino (parte); Porto Azzurro; Portoferraio; Rio Marina; Rio nell'Elba; Rosignano Marittima (parte); Sassetta; Suvereto.

Provincia di Pisa:
Casale Marittimo; Castellina Marittima; Chianni; Guardistallo; Laiatico; Lorenzana; Riparbella; S. Luce Orciano.

Provincia di Siena:
Asciano; Buonconvento; Casole d'Elsa; Castellina Chianti; Cetona (parte); Chianciano (parte); Chiusdino (parte); Chiusi (parte); Montalcino; Monteriggioni; Monteroni d'Arbia; Monticiano; Murlo; Pienza; Radda in Chianti (parte); Rapolano Terme; San Casciano dei Bagni (parte); San Giovanni d'Asso; San Quirico d'Orcia; Sarteano (parte); Torrita di Siena; Trequanda.

Provincia di Chieti:
Altino; Archi; Ari; Arielli; Atessa (parte); Bucchianico; Canosa Sannita; Casacanditella; Casalbordino; Casalincontrada; Casoli; Castelfrentano; Cupello (parte); Fara Filiorum Petri; Filetto; Giuliano Teatino; Guardiagrele (parte); Lanciano; Monteodorisio (parte); Mozzagrogna; Orsogna; Poggiofiorito; Ripa Teatina; Roccamontepiano (parte); San Martino sulla Marruccina; Santa Maria Imbaro; Sant'Eusanio del Sangro; Scerni (parte); Torino di Sangro; Torrevecchia; Treglio; Vacri; Vasto; Villamagna.

Provincia di Viterbo:
tra i comuni di Nepi e di Oriolo Romano aggiungere il comune di Onano.

Provincia di Bari:
leggere «Ruvo di Puglia» anzichè «Ravo di Puglia».

Provincia di Palermo:
leggere «Mezzojuso» anzichè «Mezzojuco».

Provincia di Cagliari:
leggere «Carbonia» anzichè «Corbonia»; leggere «Bidonì» anzichè «Bidoni»; leggere «Abbasanta» anzichè «Abbasante».

(8730)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 226-FI, della ditta Bonciani Silvio, già esercente un laboratorio di argenteria in Firenze.

(8415)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Agro Romano - Borgata Finocchio (Roma), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 27 ottobre 1961, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Agro Romano - Borgata Finocchio (Roma), in amministrazione straordinaria, il dott. Mario Adinolfi è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(8507)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a settantacinque posti di assistente sociale di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 539 del 13 ottobre 1961 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli Uffici e Servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a settantacinque posti di assistente sociale di 3ª classe in prova del ruolo assistenti sanitarie e sociali del personale provinciale, gruppo *B*, grado gerarchico 8° dell'Opera, già XI dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammisione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornite del diploma di scuola media superiore e del diploma professionale di assistente sociale.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzate o assimilate, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano state partigiane combattenti o cittadine deportate dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilate od invalide di guerra, mutilate od invalide per la lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi delle decorate al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose;

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate, od internate per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegata civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per le aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegate non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data del presente bando di concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni di assistente sociale. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un sesto dei posti messi a concorso;

C) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 8 gennaio 1962.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

il possesso del diploma professionale di assistente sociale.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti statali e degli Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo le candidate, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestato, pubblicazioni, studi, ecc.).

L'Amministrazione si riserva di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 4.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le candidate, invece, che abbiano la qualifica di partigiana combattente oppure di mutilata o di invalida per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidità ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Le orfane dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; le altre, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre della candidata oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Le cittadine, che furono deportate dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le profughe dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovrano comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

Le profughe dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Le aspiranti che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate, invalide di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) diploma professionale originale o copia autenticata da notaio di assistente sociale.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente articolo 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con l'indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) l'Opera nazionale maternità ed infanzia - Finalità - Ordinamento - Funzionamento.

2) legislazione, organizzazione e problemi della previdenza e dell'assistenza, con particolare riguardo all'assistenza familiare e minorile.

3) le tecniche del servizio sociale.

4) elementi di sociologia e di diritto pubblico.

5) nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto familiare.

6) pedagogia sociale e problemi medico-psicologici della età volutiva;

7) nozioni di psicologia applicata ai problemi dell'educazione del lavoro e della vita sociale;

8) psico-patologia dell'età evolutiva - Elementi di psichiatria e di igiene mentale - Problemi criminologici, specie in relazione alla delinquenza minorile;

9) nozioni di genetica - Nozioni generali di igiene e di medicina preventiva con particolare riguardo all'età volutiva e alle malattie infettive.

Le prove di esame sono tre; una scritta vertente sulle materie indicate ai nn. 1 e 2, una pratica sul tema « Piano di trattamento di un caso assistenziale » ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione diretta in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire alle concorrenti predette, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti sociali di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per l'ex grado XI di gruppo *B* del personale statale.

Alle provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze manifestate dalle vincitrici all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

Le vincitrici che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominate in ruolo nel grado 8° (ex grado XI del personale statale), gruppo *B* del ruolo assistenti sanitarie e sociali, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

Le vincitrici invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 8 novembre 1961

Il presidente: prof. Giuseppe CARONIA

Il direttore generale: avv. Carmelo CUTTITTA

(8383)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1961, registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 24 giugno 1961, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio di Stato, con nota n. 730/Gab. del 25 luglio 1961, per la nomina del presidente della Commissione e del Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 4872 dell'11 agosto 1961, per la nomina di due membri docenti universitari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1960, è composta come segue:

Presidente:

De Marco dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Membri:

Puntoni prof. Vittorio, ordinario fuori ruolo di « igiene » nell'Università di Roma;

Del Vecchio prof. Vittorio, straordinario di «igiene» nell'Università di Roma;

Didonna prof. Pietro, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Papini ing. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Delfini dott. Danilo, consigliere di 2ª classe del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1961
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 248. — BARONE

(8684)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Graduatoria generale del concorso per l'assegnazione di cinque borse di pratica commerciale all'estero indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punto 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 1960, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di cinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1961, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961, con il quale sono stati nominati i membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso:

Vista la lettera del dott. Guido Bulli, con la quale ha dichiarato che in caso di esito favorevole del concorso di cui trattasi, intenderebbe compiere la pratica commerciale nella Corea del sud;

Vista la lettera del dott. Eugenio Menaguale, con la quale ha richiarato che in caso di esito favorevole del concorso di cui trattasi, intenderebbe compiere la pratica commerciale in Nigeria;

Vista la lettera del dott. Silvano Zinant, con la quale ha dichiarato che in caso di esito favorevole del concorso di cui trattasi, intenderebbe compiere la pratica commerciale in Ceylon;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito formate dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di cinque borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960, citato nelle premesse:

Ceylon:

Menaguale dott. Eugenio . . punti 19,79
Zinant dott. Silvano » 18,16

Corea del sud:

Bulli dott. Guido . . . » 22,04

Filippine:

Bulli dott. Guido . » 22,04
Zinant dott. Silvano . . . . » 18,16

Nigeria:

Menaguale dott. Eugenio . . » 19,79

Viet Nam:

Avogadro di Vigliano dott. Francesco . . » 21,83

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati assegnatari di una borsa di pratica commerciale all'estero per il Paese a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Avogadro di Vigliano dott. Francesco: Viet Nam;
2) Bulli dott. Guido: Corea del sud;
3) Menaguale dott. Eugenio: Nigeria;
4) Zinant dott. Silvano: Ceylon.

Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto, viene imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: LONGONI

(8864)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 807 del 22 febbraio 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 4862 del 28 agosto 1961, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 5902 del 7 novembre 1961 relativo alla ammissione dei concorrenti al predetto concorso;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della Commissione relativi alle operazioni del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 13 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1960:

1. Zappino Pasquale . . . . . . punti 142,60
2. Mattace Raso Giuseppe . . . . . . » 129,78
3. Marino Giovanni . . . . » 119—
4. Bagetta Antonio . . . . » 117,63

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 2 dicembre 1961

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6655 del 2 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Visti gli articoli 36, 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ciascuno dei sottoindicati concorrenti è nominato in via di esperimento ufficiale sanitario del Comune a fianco di ciascuno segnato:

1) Zappino Pasquale: Crotone;
2) Mattace Raso Giuseppe: Sambiase;
3) Marino Giovanni: Parghelia;
4) Bagetta Antonio: Consorzio Cardinale-Torre Ruggero.

Gli stessi dovranno assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del Comune interessato.

Catanzaro, addì 2 dicembre 1961

Il medico provinciale: TURSI

(8426)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 422 del 1° aprile 1961;

Vista la graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee in detto concorso formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto del medico provinciale n. 3108 del 2 settembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti riconosciute idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Goretti Anselmina . . . . . punti 61,124 su 100
2. Pini Teresa . . . . » 58,905 »
3. Zicca Regina . . . . » 56,636 »
4. Boschetti Norma . . . . . . » 56,624 »
5. Pasini Adriana . . . . » 56,512 »
6. Moretti Nives . . . . » 55,062 »
7. Turcato Linda . . . . . . punti 54,331 su 100
8. Casadio Gaddoni Ornella . . . . 54,062 »
9. Radicchi Lea . . . . » 53,436 »
10. Farina Angela . . . . 53,000 »
11. Moscioni Mafalda . . . . . » 52,550 »
12. Portas Maria . . . . » 51,667 »
13. Pinzano Bianca . . . . . . » 49,367 »
14. Pittau Gesuina . . . . . . » 48,124 »
15. Visentini Maria . . . . 47,362 »
16. Calzedda Maria Monserrata . . » 44,324 »
17. Argiolas Vincenza . . . . . » 42,812 »
18. Argiolas Giorgina . . . . . » 42,000 »
19. Mallocci Rosa . . . . » 41,686 »
20. Frau Assunta . . . . . . » 41,186 »
21. Salaris Costantina . . . . . » 41,124 »
22. Porcedda Petronilla . . . . . » 36,417 »

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 29 novembre 1961

Il medico provinciale: PUTZU

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 4331, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 422 del 1° aprile 1961;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidata risultata idonea;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, risultate idonee, al concorso di cui in premessa sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Goretti Anselmina: Tonara;
2) Pini Teresa: Nurri;
3) Zicca Regina: Sorgono;
4) Boschetti Norma: Orgosolo;
5) Pasini Adriana: Gadoni;
6) Moretti Nives: Olzai;
7) Turcato Linda: Lodè;
8) Casadio Gaddoni Ornella: Esterzili;
9) Farina Angela: Seulo;
10) Moscioni Mafalda: Sadali.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 29 novembre 1961

Il medico provinciale: PUTZU

(8428)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.